

ALLEGATO A

CLASSIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI E CRITERI DI GRAVITÀ

Art. 1 – Finalità e ambito

Il presente Allegato definisce criteri omogenei per la qualificazione delle violazioni del Codice Etico e di Comportamento del Volontariato di Protezione Civile, al fine di assicurare uniformità di valutazione, imparzialità, proporzionalità e trasparenza nell'applicazione delle misure conseguenti. I criteri si applicano a tutti i destinatari del Codice, con particolare riguardo ai comportamenti posti in essere in sede, durante attività operative, formative, esercitative, istituzionali e in qualunque comunicazione connessa al servizio, inclusi i canali digitali.

Art. 2 – Violazioni di lieve entità

Costituiscono violazioni di lieve entità le condotte non conformi alle regole che, per natura, occasionalità e assenza di conseguenze, non determinano un pregiudizio significativo alle persone, al clima organizzativo, alla sicurezza o all'immagine dell'organizzazione. Rientrano in tale categoria, a titolo esemplificativo: l'uso episodico di linguaggio non consono non rivolto a singoli e non reiterato; inosservanze formali delle procedure prive di impatto operativo; ritardi occasionali non reiterati; comportamenti imprudenti non intenzionali privi di conseguenze; utilizzo improprio non intenzionale dei canali comunicativi, immediatamente corretto.

Art. 3 – Violazioni di media gravità

Costituiscono violazioni di media gravità le condotte che, per contenuto o reiterazione, incidono negativamente sul clima interno, sulla collaborazione, sull'ordinato svolgimento delle attività o sulla percezione di equità e correttezza, pur non integrando elementi di particolare allarme per la sicurezza o la legalità. Rientrano in tale categoria, a titolo esemplificativo: offese verbali non sporadiche; atteggiamenti intimidatori o di pressione; diffusione di contenuti inappropriati nei canali di gruppo; mancato rispetto consapevole di indicazioni operative o organizzative; condotte discriminatorie anche indirette; delegittimazione o svalutazione pubblica di colleghi; inosservanza reiterata degli obblighi formativi o addestrativi previsti.

Art. 4 – Violazioni di grave entità

Costituiscono violazioni di grave entità le condotte che ledono in modo significativo la dignità delle persone, compromettono la sicurezza, alterano il corretto funzionamento dell'organizzazione o incidono sulla fiducia interna ed esterna. Rientrano in tale categoria, a titolo esemplificativo: minacce o aggressioni verbali gravi; molestie; contatti fisici non giustificati; umiliazioni pubbliche sistematiche; abuso di ruolo o di posizione per punire, discriminare o favorire; ritorsioni nei confronti di segnalanti o testimoni; violazioni gravi della riservatezza; azioni o omissioni idonee a creare condizioni di rischio o a ostacolare la gestione ordinata delle attività.

Art. 5 – Violazioni gravissime

Costituiscono violazioni gravissime le condotte che compromettono in modo irreversibile la sicurezza delle persone, la legalità, l'affidabilità dell'organizzazione o la fiducia istituzionale, ovvero che presentano profili di potenziale rilevanza penale o civile. Rientrano in tale categoria, a titolo esemplificativo: violenza fisica o tentata aggressione; minacce gravi reiterate; comportamenti persecutori; falsificazione o alterazione di documenti o informazioni; condotte penalmente rilevanti; copertura sistematica di abusi; omissione consapevole di intervento o di attivazione delle procedure di tutela da parte di responsabili in presenza di fatti gravi.

Art. 6 – Criteri generali di valutazione

Nella qualificazione della violazione e nella definizione delle misure conseguenti si tiene conto, in via concorrente, di: intenzionalità o colpa; reiterazione; ruolo e funzioni ricoperte; effetti prodotti su persone, sicurezza e organizzazione; condotta successiva ai fatti (collaborazione, riparazione, ammissione, ostacolo); eventuali precedenti. Per i responsabili e i coordinatori la valutazione considera anche il dovere rafforzato di garanzia e prevenzione.